



REPUBBLICA ITALIANA

23342/06

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Raffaele CORONA - Presidente -

R.G.N. 12038/03

Dott. Salvatore BOGNANNI - Rel. Consigliere -

Cron. 23342

Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -

Rep. 5488

Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -

Ud. 12/10/06

Dott. Vincenzo MAZZACANE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

D.A.F.

, elettivamente domiciliato in ROMA

GIEMME NEW s.r.l.

VIA LUCREZIO CARO 12, presso lo studio dell'avvocato

GIUSEPPE PANDOLFO, che lo difende, giusta delega in

atti;

- ricorrente -

contro

P.M.

, elettivamente domiciliata in ROMA

VIALE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell'avvocato

EDOARDO D'ELIA, che la difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

2006

avverso la sentenza n. 1161/02 della Corte d'Appello

1710

di ROMA, depositata il 19/03/02;





udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 12/10/06 dal Consigliere Dott. Salvatore

BOGNANNI;

udito l'Avvocato PANDOLFO GIUSEPPE, difensore del

ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso

per il rigetto del ricorso.



R.G. n.12038/03 ric. **D.A.**,

Oggetto: risarcimento danni da risoluzione di contratto.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 28/2/1989 **D.A.F.**

[] conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Roma gli

eredi di **P.L.**, e precisamente **B.P.M.**

[], **P.R.**, **R.P.M.**, detta **A.**, **AD.**

[] e **P.G.**, e premesso:

che aveva acquistato un terreno sito in **(omissis)** sulla via **(omissis)**

(omissis) i, località **(omissis)**, dal dante causa dei convenuti, nel 1969 al prezzo di £18.000.000;

che dopo l'acquisto si era accorto che quell'appezzamento aveva delle caratteristiche inidonee all'uso che doveva farne,

che perciò aveva chiesto e ottenuto declaratoria di risoluzione del contratto per fatto e colpa del venditore con sentenza n.7500 del 1971 dal tribunale di questa città, poi passata in giudicato;

che in quella sede si era riservato di chiedere il risarcimento dei danni separatamente, e quindi con altro giudizio;

che il tribunale aveva condannato il venditore a restituire il prezzo e il compratore a riconsegnare il terreno;

che nel frattempo il valore del fondo restituito era aumentato in maniera rilevante all'epoca della riconsegna;

tutto ciò premesso, l'attore chiedeva che il giudice, esperita la necessaria istruttoria, condannasse i convenuti in soli-



do al risarcimento del danno, ivi compresi gli interessi e la rivalutazione, precisamente quantificato in £150.000.000, ovvero in subordine al pagamento di quanto sopra a titolo di arricchimento senza causa, oltre al rimborso delle spese.

I convenuti, tranne **AD.**, che restava contumace, e **G.**, che nel frattempo era deceduto, si costituivano con comparsa di risposta, contestando la fondatezza della domanda, di cui perciò chiedevano il rigetto.

Il tribunale, acquisita la documentazione offerta dalle parti, rigettava la domanda dell'attore, osservando che ormai quella sentenza pronunciata nel 1971 tra le parti originarie era passata in giudicato, in quanto non era stata impugnata, e perciò **D.A.** non aveva di che dolersi, atteso che al riguardo doveva fare valere ogni domanda in quel processo, e contestualmente compensava le spese.

Avverso la relativa sentenza **R.P.M.** proponeva appello principale, e **D.A.** quello incidentale dinanzi alla corte territoriale di questa città, la quale, con altra pronunciata in data 22 febbraio 2002, in parziale riforma di quella impugnata, ha accolto il primo, osservando che ormai la domanda di interessi e rivalutazione proposta da **D.A.** con la citazione del 1989 era tardiva, e perciò inammissibile, atteso che ogni sua richiesta al riguardo doveva essere avanzata con l'appello avverso la sentenza che era stata pronunciata nel 1971, e che, non impugnata, ormai era passata in giudicato. Quindi ha condannato l'appellato al pagamento delle spese del



doppio grado. Contestualmente il giudice di appello ha rigettato l'impugnazione incidentale.

Avverso tale sentenza **D.A.** ha proposto ricorso, col quale ne ha chiesto la cassazione con rinvio, sulla base di tre motivi.

R.P. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., con riferimento all'art. 360, n.3 cpc., in quanto la corte di appello non avrebbe considerato che nel giudizio di primo grado, definito con la sentenza n. 7500 del 1971, poi passata in giudicato, gli eredi di **P.** erano stati condannati a restituire la somma che il compratore aveva versato, e per la quale volutamente egli non aveva chiesto in aggiunta gli interessi e la rivalutazione, giacché in quel momento non erano pienamente individuabili; né il tribunale poteva provvedere d'ufficio, come è invece previsto per le cause di lavoro. Pertanto i giudici di merito sarebbero caduti in un "macroscopico errore di valutazione".

Il motivo è fondato.

La corte di appello ha messo in evidenza che ormai **D.A.** non poteva rivendicare alcunché a titolo di interessi e rivalutazione, ovvero in subordine per arricchimento senza causa, atteso che egli doveva fare valere queste richieste e le relative doglianze solamente mediante l'appello avverso la sentenza del tribunale, con cui, nel 1971, gli eredi del venditore furono



condannati alla restituzione del prezzo per la risoluzione del contratto di vendita.

L'assunto non è esatto.

Infatti risulta pacifico che la sentenza n. 7500 del 1971 era stata prodotta agli atti. Esattamente allora il tribunale non aveva aggiunto pure gli interessi e la rivalutazione, poiché l'attore aveva fatto espressa riserva di adire il giudice in un secondo momento per chiedere in separata sede il risarcimento del danno scaturito dalla risoluzione del contratto per fatto e colpa di P., venditore, danno che si intendeva riferito a tutte le possibili voci. Invero non v'ha dubbio che il carattere strutturalmente unitario del diritto al risarcimento del danno si riflette, sul piano processuale, nel principio della ordinaria infrazionabilità del procedimento di liquidazione (effetto, a sua volta, dei canoni della concentrazione e della correttezza in giudizio). Da ciò consegue che la domanda risarcitoria, fondata sul presunto illecito del convenuto deve, di regola, contenere tutte le possibili voci di danno da esso originate (e non solo alcune di esse). Tuttavia ove questo non si verifichi nel procedimento, nel quale venga accertata la responsabilità del danneggiante, ben può il danneggiato fare riserva di agire separatamente per il ristoro di quanto a lui spettante, posto che le singole poste di danno si riferiscono ad una situazione giuridica unitaria (Cfr. anche ex plurimis Sent. N. 2059 del 1994, N. 4277 del 1995, N. 10805 del 1996).



Orbene nel caso in esame, come risulta anche dalle conclusioni riportate nell'epigrafe della sentenza del 1971, D.A. aveva fatto espressa riserva di agire in separata sede per ottenere il risarcimento dei danni (ovviamente nella loro interezza). Quindi quel giudicato non copriva le voci di ristoro che il soggetto danneggiato si era riservato il diritto di richiedere con un separato giudizio.

Pertanto sulla scorta di tale dato di fatto, la proposizione della domanda da parte di D.A. con un successivo procedimento non poteva essere ritenuta tardiva, e perciò inammissibile, dai giudici di merito.

Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

2) Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1703 cc., e 82, 83 e 100 cpc., in relazione all'art. 360, n.3 stesso codice, giacché la corte di merito doveva considerare che non si sapeva con esattezza chi fosse l'appellante, e cioè se tale A. ovvero B.P.M., o R.P.M. o altra. Inoltre il difensore non aveva il mandato per l'appello, il cui giudizio comunque doveva essere esteso anche agli altri eredi P..

La censura, a parte qualche profilo di novità, non ha pregio.

Infatti sin dal giudizio di primo grado R.P.M.

 era regolarmente costituita, con mandato al difensore vali-



do anche per l'eventuale giudizio di appello. Ella perciò era ben individuata, e perciò tale motivo va rigettato.

3) Col terzo motivo il ricorrente lamenta omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, dal momento che aveva chiesto la condanna di controparte alla restituzione del prezzo, oltre agli accessori. Anzi la restituzione della somma doveva essere un presupposto di quella di rilascio del terreno. Sicché **D.A.** è venuto a trovarsi nella condizione di chi ha dovuto rilasciare l'immobile di gran lunga rivalutato, con la "beffa" di non avere ottenuto la restituzione del prezzo già pagato, e con l'obbligo di dovere rimborsare a controparte addirittura le spese del doppio grado del giudizio.

La doglianza, a parte quanto osservato relativamente al primo motivo, comunque è di carattere nuovo, giacché non era stata proposta specificamente in sede di appello, e perciò non poteva esserlo in sede di legittimità, con la conseguenza che il motivo è inammissibile.

Ne deriva che il gravame va accolto per quanto di ragione, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla corte di appello di Roma, altra sezione, per nuovo esame, la quale si atterrà al seguente principio di diritto:

"in ordine al ritardato adempimento di obbligazioni pecuniarie, è consentito al danneggiato agire per il risarcimento del danno, comprensivo anche di diverse voci scaturenti da un unico fatto generatore, in modo unitario, ex art. 1224, comma secondo cod.civ. anche separatamente, in un giudizio successivo



a quello in cui si sia formato il giudicato sul fatto ascritto per colpa al debitore, purché il creditore nel primo giudizio abbia fatto espressa riserva di agire in separata sede a tal fine".

Quanto alle spese di questa fase, se ne demanda il regolamento al giudice di rinvio stesso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Roma, altra sezione.

Roma, così deciso il 12 ottobre 2006

Il Consigliere est.re

Il Presidente

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Michele Taranto

DEPOSITARIA DI CANCELLERIA

Roma

30 OTT. 2006

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

Michele Taranto